



COMUNE DI VEGGIANO

Provincia di Padova

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 19 del 14-04-2016

Adunanza Ordinaria – seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria – seduta Pubblica.

All'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	Presenti/Assenti
Lazzarin Anna	P
MARZARI SIMONE	P
SARTORI MICHELE	P
PICCOLO LETIZIA	P
ZORDAN NICOLA	P
TOMMASINI LORENZO	P
LIBERO GIOVANNA	P

Assiste alla seduta il Dott. Maritan Claudio – Segretario comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Dott.ssa Lazzarin Anna, nella sua qualità di PRESIDENTE ha constatato legale il numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta, ha designato a scrutatori i consiglieri:

PICCOLO LETIZIA
ZORDAN NICOLA
LIBERO GIOVANNA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Lazzarin Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maritan Claudio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
<p>Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 12-05-2016 Reg. n. 271 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124 comma 1°, del D.Lgs. n.267/2000.</p> <p>Il Segretario Comunale F.to Dott. Maritan Claudio</p>	<p>Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.</p> <p>Li _____ Il Segretario Comunale F.to Dott. Maritan Claudio</p>

Copia ad uso amministrativo.

Premesso che:

la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. all'art. 1, commi dal 639 al 705 ha istituito l'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi:

- IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2014 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Considerato, altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Considerato, altresì, che il comma 28 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Considerato, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

Ricordato altresì che:

- l'articolo 1 comma 10 della Legge 208/2015 ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera Oa) in virtù della quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- l'art. 1 comma 28 ha disposto, limitatamente agli immobili non esentati dalla Tasi, che per il 2016 il comune possa mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione di cui all'art. 1 comma 677 della legge 147/2013 (fino allo 0,8 per mille oltre il limite del 2,5 per mille) nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Preso atto che l'art. 1 c.26, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, recita: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*;

Considerato che:

- Il Regolamento IUC, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 28.05.2014, è stato predisposto tenendo in considerazione tutte le modifiche legislative intervenute in materia di tributi locali;
- L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ritenuto di dare atto che il gettito TASI è previsto annualmente in € 205.000,00 per il triennio in esame;

Ritenuto di individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Descrizione	Servizi	Importi
Gestione beni demaniali e patrimoniali Cap. 500	Edifici comunali, aree attrezzate	€ 6.680,00
Funzioni di polizia locale	Servizi di sicurezza e vigilanza Funzione trasferita in UNIONE	€ 78.000,00
Impianti sportivi Capitoli 1195 - 1205	Solo per gli impianti ad accesso libero senza alcun pagamento o contribuzione	€ 15.950,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Capitoli 1270 - 1280		€ 38.900,00
Illuminazione pubblica Capitoli 1330 - 1340		€ 151.200,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde Capitolo 1511		€ 7.000,00
Servizi demografici Capitoli 660 - 665 - 670 - 675 - 730		€ 51.400,00
	Totale	€ 349.130,00

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.214/2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti IMU/TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico;

Visto che la Giunta Comunale con atto n. 24 del 8/3/2016 ha adottato lo schema di bilancio con le previsioni di entrata relative alla TASI per gli anni 2016/2018, mentre spetta al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote e detrazioni per la medesima tassa;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

SI PROPONE

1. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Descrizione	Servizi	Importi
Gestione beni demaniali e patrimoniali Cap. 500	Edifici comunali, aree attrezzate	€ 6.680,00
Funzioni di polizia locale	Servizi di sicurezza e vigilanza Funzione trasferita in UNIONE	€ 78.000,00
Impianti sportivi Capitoli 1195 - 1205	Solo per gli impianti ad accesso libero senza alcun pagamento o contribuzione	€ 15.950,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Capitoli 1270 - 1280		€ 38.900,00
Illuminazione pubblica Capitoli 1330 - 1340		€ 151.200,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde Capitolo 1511		€ 7.000,00
Servizi demografici Capitoli 660 - 665 - 670 - 675 - 730		€ 51.400,00
	Totale	€ 349.130,00

2. di adeguare la propria disciplina regolamentare TASI al disposto normativo nazionale sopravvenuto nei seguenti termini:

a) sono esentati dall'applicazione della TASI, dall'1.1.2016:

- gli immobili destinati ad abitazione principale, non solo dal possessore, ma anche *"dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare"* ad esclusione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- i seguenti immobili assimilati ad abitazione principale:
 - immobili appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa destinati ad abitazione e relativa pertinenza dei soci assegnatari nonché a studenti universitari, soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
 - immobile posseduto dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, non locato o concesso in comodato;
 - immobili locati secondo la legge 8 febbraio 2001 n. 21- alloggi sociali;
 - immobile posseduto ai sensi della Legge 147/2013 art. 1 comma 707;
 - immobili assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- b) sono soggetti al pagamento della TASI, all'aliquota dell'0,1% i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- c) sono, altresì, soggetti al pagamento della tassa, all'aliquota dell'1 per mille i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.9 comma 3 bis D.L. n.133/1994;
- d) considerare abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui alla presente proposta e con le norme nazionali;
- e) la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

3. di approvare per l'anno **2016**, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI, che non subiscono variazioni rispetto all'anno 2015:

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1 – A/8 – A/9	Esentata per legge
Abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	ALIQUOTA 1,50 per mille Con detrazione di € 20,00 per singola abitazione principale
Fabbricati D e fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	ALIQUOTA 1,00 per mille
Aree fabbricabili e altri fabbricati	ALIQUOTA 1,50 per mille
Immobili locati a canone concordato Di cui L. n. 431/1998, art. 2, comma 3	ALIQUOTA ridotta al 1,125 per mille

- 4. di stabilire che in caso di locazione, la percentuale della TASI a carico dell'occupante è del 30% e quella a carico del titolare proprietario è del 70%;
- 5. di precisare che sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 16/2014 convertito, gli immobili individuati dall'art. 10 del vigente Regolamento IUC;
- 6. di precisare che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 7. di dare massima pubblicità delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite, nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
- 8. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 e che esse contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;
- 9. di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra scritta;

Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, sulla proposta deliberativa e allegati al presente atto;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Il Sindaco, riprendendo quanto già illustrato nella precedente deliberazione, evidenzia che è rimasto tutto uguale al precedente anno.

Il dott. Rizzonato, invitato ad intervenire, precisa che per la prima abitazione è prevista l'esenzione ad eccezione della abitazioni di pregio come ad esempio castelli e/o ville.

Constatato che nessuno ha chiesto di intervenire, il Sindaco pone in votazione l'approvazione aliquote e detrazioni Tasi per l'anno 2016, con il seguente esito:

Favorevoli 5

Contrari 2 (Tommasini, Libero)

Astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la proposta così come sopra presentata.

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 con separata votazione, con voti favorevoli n.5, contrari n.2 (Tommasini, Libero) astenuti n.0, espressi in forma palese ai sensi di legge.

Alle ore 22,36, la seduta viene sospesa per 10 minuti al fine di predisporre tecnicamente la proiezione delle diapositive predisposte per la discussione del bilancio.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 NR. 267.

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2016.

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

Contrario

Veggiano, lì 14-04-2016

Il responsabile del Servizio
F.to RIZZONATO MORENO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 NR. 267.

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2016.

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Contrario

Veggiano, lì 14-04-2016

Il responsabile del Servizio
F.to RIZZONATO MORENO
